

IL NUOVO REGOLAMENTO CONFERMA LA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA SISMICA

Una serie di provvedimenti legislativi ha aperto la via alle Leggi regionali recanti norme per l'esercizio delle funzioni di prevenzione del rischio sismico e di procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi. Con le disposizioni regionali vengono individuati interventi che non hanno funzione pubblica o di valore strategico, per i quali, fermo restando l'obbligo della documentazione prevista, viene declinato un procedimento semplificato di deposito e controllo formale per l'acquisizione dell'autorizzazione. Contestualmente vengono classificate le opere minori, verificando che per le loro caratteristiche costruttive e dimensionali siano prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e, di conseguenza, siano escluse dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione sismica. Alla vigilia dell'approvazione del nuovo Regolamento regionale in materia di autorizzazioni sismiche è doveroso sottolineare la partecipazione attiva dei geometri romani in occasione delle numerose sedute di confronto con la Direzione regionale dei lavori pubblici, in esito alle quali è stato elaborato e trasmesso un documento costruttivo con le nostre proposte.

L'inserto pubblica una approfondita analisi del Regolamento del Lazio e dei suoi aggiornamenti, un riepilogo delle norme nazionali in argomento e del contesto legislativo attuale emanato dalle Regioni, oltre all'analisi del documento presentato dai geometri e accolto dalla Direzione regionale Lavori Pubblici. In conclusione viene affrontata la posizione della Magistratura che, con alcune recenti sentenze, chiude alle disposizioni regionali che consentono procedure semplificate per gli interventi di lieve entità. Un palese caso di conflitto di tra i poteri dello Stato che ci auguriamo venga superato per il bene del nostro Paese.

NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE ANTISISMICA: IL CONTRIBUTO DEI GEOMETRI E LA CHIUSURA DELLA CASSAZIONE

Nella stesura della terza edizione del Regolamento regionale in materia di autorizzazioni sismiche si è rivelato sostanziale il contributo dei geometri romani, con proposte contenute in un documento costruttivo, frutto delle esperienze quotidiane nell'esercizio della professione, accolto dalla Direzione regionale Lavori Pubblici. Dopo un sintetico riepilogo del contesto legislativo attuale emanato dalle Regioni e una approfondita analisi del Regolamento del Lazio e dei suoi aggiornamenti, viene sottolineato il punto dolente di alcune pronunce della Corte di Cassazione che, in contrasto con la legislazione, sistematicamente "surroga" le sedi legislative e "boccia" le leggi regionali che si conformano alla normativa sismica vigente. Un palese caso di conflitto tra i poteri dello Stato che, se animato da onestà intellettuale, non può che avere effetti positivi nella coesione sociale e la crescita culturale. Se, invece, viene alimentato da posizioni ideologiche precostituite si trasforma in contrapposizione e l'esito non potrà che essere la disgregazione del Paese.

VITTORIO MEDDI

Con l'entrata in vigore del decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che aggiorna le Norme Tecniche per le costruzioni (v. n. 81/18 pag. 13 e sgg.) la Direzione regionale Lavori Pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del

suolo ha avviato un confronto con Ordini e Collegi professionali per l'adeguamento del "Regolamento regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa


sismica del 13 luglio 2016 n.14". Anche la terza edizione del regolamento, in corso di approvazione, ha visto la partecipazione attiva dei geometri romani in occasione delle numerose sedute di confronto nella sede regionale di Via Capitan Bavastro, in esito alle quali è stato elaborato e trasmesso un do-

cumento costruttivo con le nostre proposte.

La competenza regionale in materia sismica deriva dal combinato disposto della Legge 15 marzo 1997 n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione", espletata con il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 59/1997". Competenze rafforzate con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione del territorio nazionale e di normative tecniche".

Questi provvedimenti hanno aperto la via alle leggi regionali recanti norme per l'esercizio delle funzioni di prevenzione del rischio sismico e di procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi.

A differenza dell'ultima, o prima, legge organica in materia di prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche, la n. 64 del 2 febbraio 1974, con le disposizioni regionali vengono individuati interventi che non hanno funzione pubblica o di valore strategico, per i quali, fermo restando l'obbligo della documentazione prevista, viene declina-



to un procedimento semplificato di deposito e controllo formale per l'acquisizione dell'autorizzazione. Contestualmente vengono classificate le opere minori, verificando che per le loro caratteristiche costruttive e dimensionali risultino **prive di rilevanza ai fini della sicurezza della pubblica incolumità**, in modo da poter essere escluse dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione sismica.

Come vedremo di seguito quanto sopra è sostenuto giuridicamente dalla Costituzione, da leggi di fonte primaria (Legge 59/1997, D. legislativo 112/1998) e dalla stessa 64/74, attuale DPR 380/01 e (OPCM) n. 3274/2003.

A questo contesto legislativo si collegano le seguenti leggi che le Regioni hanno emanato per la disciplina dei procedimenti nelle zone dichiarate sismiche, delle quali per il tema in esame, si richiama la sintesi della parte di semplificazione e snellimento:

MOLISE:

L.R. 9 settembre 2011, n. 25, recante disposizioni sulle "Procedure per l'autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica".

Art. 5 - Adempimenti in ottemperanza alla legge n. 1086/1971 ed alla Parte II, Capo II, del DPR n. 380/2001.

2. Ferme restando le responsabilità dei tecnici interessati dall'intervento, **non sono soggette ad autorizzazione preventiva** ma esclusivamente a deposito le seguenti opere: ...omissis...

BASILICATA:

L.R. n. 38/1997, contenente "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio sismico".

Art. 2 . Denuncia dei lavori. Il committente o il costruttore che esegue in proprio deve depositare, prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo presso le strutture tecniche regionali di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, competenti per territorio. Tale deposito, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all'art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, **esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della medesima legge**, ...omissis... La struttura tecnica regionale competente restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, dandone comunicazione al Direttore dei lavori, al committente e al Sindaco nel cui territorio si dovrà eseguire l'opera.

EMILIA-ROMAGNA:

L.R. n. 19/2008, che detta "Norme per la riduzione del rischio sismico", modificata dalla L.R. n. 6/2009 sul governo e la riqualificazione solidale dei territori.

Art. 9 - Ambito di applicazione.
(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 23 dicembre 2016 n. 25)

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31/2002. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.

4. La Giunta regionale, prima dell'entrata in vigore del presente Titolo, assume appositi indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi.

Art. 19 - Collaudo statico.

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo.

CAMPANIA:

L.R. n. 8/1983, come modificata dalla L.R. 9 maggio 2016 n. 10.

Art. 12 - Varianti non sostanziali. Lavori minori

1. Ai fini del presente regolamento è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale.

2. Per le varianti non sostanziali, relative a lavori precedentemente oggetto di denuncia, è sempre previsto il "deposito sismico". Per le zone a bassa sismicità, le varianti non sostanziali non sono sottoposte a controllo sulla progettazione.

3. Ai fini del presente regolamento sono considerati lavori minori quelli di mode-

sta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose.

4. Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate.

5. Le tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori sono definite dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile.

L.R. 9 maggio 2016. n. 10

9-bis. Sono definiti minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d'uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all'elenco individuato con regolamento di Giunta regionale.

LIGURIA:

L.R. n. 29/1983, come modificata dalla L.R. n. 11/2013 e dalla DGR 17 novembre 2017 n. 938.

Punti 2 e 2.2 Deposito progetto al SUE Comunale che solo in assenza dei requisiti comunica all'interessato l'improcedibilità.

CALABRIA:

L.R. n. 37/2015, come modificata dalla L.R. n. 37/2018 in attesa della redazione e approvazione del regolamento di attuazione.

FRIULI VENEZIA GIULIA:

L.R. n. 16/2009, contenente "Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio";

Regolamento di cui al DPR 19 marzo 2018 n. 056 modifica DPR n. 0176/2011.

Art. 4 - Modifiche all'art. 4 bis del DPR 27 luglio 2011 n. 0176/Pres.

1. All'articolo 4 bis del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011 n. 0176/Pres. sono apportate le seguenti modifiche: b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Tenuto conto della definizione di cui al comma 1, le opere minori possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3 purché non siano destinate ad ospitare sistemi o materiali per il funzionamento di servizi essenziali."; ... d) opere ed interventi riconducibili agli elenchi di cui ai commi 4 e 5, ma di dimensioni inferiori alle soglie minime ivi indicate, non sono subordinati agli adempimenti di cui alla legge regionale 16/2009 ed al presente regolamento.";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'inclusione di un'opera nei commi 4 o 5, le valutazioni dell'intrinseca irilevanza statica e le considerazioni in merito alle implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento sono condizioni necessarie per poterla dichiarare opera minore".

LOMBARDIA:

L.R. n. 33/2015, che detta "Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", cui ha fatto seguito la DGR n. 5001/2016, che indica le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni, in forma singola o associata.

Nota: di rilievo la delega della Regione ai Comuni per il rilascio di autorizzazione sismica.

L'articolo 25 della L.R. 33/2015 aggiunto con la L.R. 15/2017 con il quale sono stati disciplinati caratteristiche e procedimento delle opere minori, disposizione che viene abrogata dalla L.R. 10 agosto 2017 n. 22.

UMBRIA:

L.R. n. 1/2015, Testo Unico sul Governo del territorio e materiale correlato, con cui è stata abrogata la precedente L.R.

27 gennaio 2010, n. 5, ma sono stati fatti salvi tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili, riconosciuti come ancora compatibili anche con il nuovo T. U. e, quindi, segnatamente le Deliberazioni della Giunta regionale nn. 165-171 del 20 febbraio 2012, nonché la DGR n. 325 del 27 marzo 2012.

L'allegato 1 alla DGR 11 giugno 2018, n. 628, distingue in base alle caratteristiche degli interventi ivi indicati due tipi di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione sismica: Interventi di maggiore entità IT "Istruttoria tecnica"; per gli altri interventi ID "Istruttoria documentale";

VALLE D'AOSTA:

L.R. n. 23/2012, contenente la "Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche", successivamente integrata dalla DGR n. 40/2014 che prevede come si evince dalla modulistica il solo deposito per:

- Intervento strutturale NON soggetto a verifica a campione ai sensi degli articoli 2 e 8 della L.R. n. 23/2012, intervento di riparazione o INTERVENTO LOCALE; Intervento PRIVO DI RILEVANZA ai fini della pubblica incolumità ai sensi della DGR 1040/2014 (allegato A – elenchi A e B) per il quale verrà segnalata l'agibilità;

MARCHE:

L.R. n. 4 gennaio 2018 n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche).

- Articolo 2 - Funzioni dei Comuni. Sono trasferite ai Comuni le funzioni in materia sismica di cui agli articoli 61, 69, 70, 90, commi 2, 93, comma 1, 94, commi 1, 96, 97, 99, 100, 103 e 104 del DPR 380/2001;

- Articolo 6 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle opere ed alle costruzioni in zona sismica concernenti: a) tutti i lavori di nuova costruzione, isolata o connessa a quella esistente, e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che incidono sulla sicurezza strutturale della costruzione; b) le varianti sostanziali ai progetti relativi agli interventi di cui alla lettera a).

2. La variante al progetto è da considerare sostanziale quando comporta variazioni tali da rendere l'opera, in tutto o in parte, strutturalmente diversa da quella iniziale ovvero tale da incidere sull'azione sismica, sulle resistenze o sulla duttilità della struttura.

3. La Giunta regionale individua, con proprio atto, gli interventi che possono non interessare la pubblica incolumità per le finalità individuate nel comma 1 dell'articolo 83 del DPR 380/2001.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria individuati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del DPR 380/2001 sono esclusi.

ABRUZZO:

L.R. n. 28/2011, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" e Regolamento attuativo della legge.

- Articolo 14

10. Le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica/deposito sismico. Il direttore dei lavori le documenta comunque in corso d'opera ed in sede di redazione della relazione a strutture ultimate ovvero della relazione sull'accettazione di materiali ad uso strutturale.

Per quanto attiene le Regioni mancanti in questo elenco come Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto, si sottolinea come queste non abbiano adottato una specifica legge regionale in materia sismica, ma siano di volta in volta intervenute con singoli provvedimenti discipli-

nanti determinate questioni.

PIEMONTE:

DGR 21 maggio 2014 n. 65-7656 Allegato 2 - Definizione di opere ed interventi di limitata importanza strutturale. Il procedimento prescrive autorizzazione con controllo preventivo solo formale.

PUGLIA:

DGR 3 giugno 2010 n. 1309 Norme tecniche per le costruzioni - Disposizioni organizzative in materia di semplificazione amministrativa in merito alle procedure di deposito delle calcolazioni relative a progetti riguardanti "opere minori" e chiarimenti interpretativi. Allegato documento tecnico recante elenco descrittivo delle opere minori sottoposte ad asseverazione da parte del progettista.

TOSCANA:

DPGR 9 luglio 2009 n. 36/R. Regolamento di attuazione dell'articolo 117 commi 1 e 2 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1. Disciplina sulle modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e verifica delle opere e delle costruzioni in zone soggette a rischio sismico.

- Articolo 12 - Opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità.

VENETO:

L.R. 24 febbraio 2012, n. 9 - Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003 n. 27.

- Articolo 1 comma 6 ter.

Le autorizzazioni previste dalle disposizioni di cui ai commi 6 e 6 bis non si applicano ai progetti e alle opere di modesta complessità strutturale, privi di rilevanza per la pubblica incolumità, individuati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione sismica regionale di cui all'articolo 67.

Nota: Disposizione resa incostituzionale dalla Corte Costituzionale.

REGOLAMENTO DELLA REGIONE LAZIO E SUOI AGGIORNAMENTI

La nostra Regione ha seguito il percorso delle consorelle e, con la DGR n. 10 del 13 gennaio 2012 ha adottato il primo Regolamento concernente lo "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico".

Dopo la "secolare staticità normativa" riverberatasi sui procedimenti caratterizzati prevalentemente dalla cultura formale della burocrazia, sono intervenute le prime innovazioni, mirate alla spersonalizzazione delle pratiche attraverso:

- sistema di controllo a campione mediante sorteggio entro il 15% delle istanze nelle zone 1, 2A e 2B ; 5% nelle zone 3A e 3B;
- elenco delle opere non soggette a controllo preventivo con trasferimento di responsabilità al progettista attraverso atto di asseverazione (progettista/geologo);
- elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica.



Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento regionale n. 2 del 2012, con Deliberazione della Giunta regionale n. 375 del 5 luglio 2016, la Regione Lazio in relazione alle sopravvenute esigenze procedurali ha provveduto all'approvazione del nuovo Regolamento n. 14 del 13 luglio 2016 *per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica e contestuale abrogazione del regolamento regionale 7 febbraio 2012 n. 2*. In particolare:

- vengono messe in campo ulteriori innovazioni nell'ottica dello snellimento e semplificazione, con la modifica del sistema di presentazione della domanda presso il Genio Civile con procedura telematica;

- viene introdotta la definizione di variante non sostanziale;
- risulta ampliato l'elenco delle opere asseverabili, non sottoposte a controllo preventivo.

Tra le più significative:

1. si considera piano f.t. anche il sottotetto con altezza interna al colmo > 1,50m;
2. all'art. 6 co. 1 lett. b) ex c), in nuovi edifici agricoli vengono inserite strutture in cemento armato con limite a m 7,00 di altezza massima;
3. intervento locale di riparazione e/o sostituzione di solai interpiano;
4. sostituzione o riparazione solaio copertura a geometria invariata senza aumento di carico;
5. sostituzione di piattabande e nuova apertura di vano in muro portante con limite di larghezza max 1,50 e superficie inferiore a 25% parete piena;
6. realizzazione di balconi su edifici esistenti, limite sbalzo max m 1,50; estensione degli interventi minori non soggetti ad autorizzazione declinati all'articolo 8.

Di rilievo la possibilità, per gli interventi di cui al punto 8.4.3 del DM Infrastrutture 14 gennaio 2008 (riparazione e intervento locale), di sostituzione del certificato di collaudo con la dichiarazione del Direttore dei Lavori di conformità delle opere

alla normativa antisismica e al progetto autorizzato depositato (art. 67 DPR 380/01, modificato dal D.Lgs. 222/2016).

La terza edizione del Regolamento regionale deriva, come detto in apertura, dalla recente entrata in vigore del decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che aggiorna le Norme Tecniche per le costruzioni e incide sui seguenti punti:

1. Art. 2 - Definizioni. Varianti non sostanziali – Al co. 1 dopo la lett. b) sono state inserite le seguenti lett. c) e d) ed il nuovo co. 2:

c) variazioni della posizione della costruzione nella stessa area di sedime, qualora non varino le condizioni geologiche e geotecniche del sito;

d) variazioni che riguardano le strutture in muratura quali piccoli spostamenti o piccole modifiche alle bucatore nell'ambito dello stesso allineamento murario, a patto che non comportino una variazione delle dimensioni delle bucatore superiori al 10 per cento, o una variazione della rigidità dei maschi murari adiacenti maggiore del 10 per cento.

2. I pergolati e le tettoie da realizzare con strutture leggere all'ultimo piano di edifici esistenti non sono considerate sopraelevazioni.

2. Articolo 3 - Al co. 5 viene

specificato procedimento e responsabile nella ipotesi di varianti in corso d'opera non ricadenti in quelle elencate all'articolo 6 co. 1 lett. u).

3. Articolo 4 - integrazione al co. 9: non è riconosciuta alcuna indennità ai componenti del consiglio di consultazione e delle commissioni sismiche.

4. Articolo 5 -Progetti sottoposti a controllo – Riscritto il co. 1 inerente gli interventi sottoposti direttamente a controllo senza sorteggio. Inserito il co. 6 inerente l'organizzazione e gestione dei procedimenti da parte del Direttore regionale.

5. Articolo 6 - Progetti asseverabili non sottoposti a controllo. Co.1 alla lett. a) inserite strutture in acciaio; alla lett. j) inserimento fondazioni dirette; alla lett. k) modifica in ampliamento, limite da 1.5 kiloNewton a 2.0 kiloNewton.

Nuovo Co.2 – Non è possibile asseverare, sullo stesso edificio, due o più interventi indicati nell'elenco che precede che, agli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 dell'art. 5, si configurino come intervento di miglioramento o adeguamento.

Al co. 3 le condizioni geologiche e morfologiche del terreno che devono essere soddisfatte vengono limitate alle opere di cui alle let-

tere da a) ad h), mentre le opere dalla lett. i) alla lett. u) possono essere asseverate indipendentemente dalle condizioni del terreno.

6. Articolo 7 - Inserimento co. 1bis sui termini del procedimento con riferimento alla legge 241/1990. Al co. 7 viene specificato il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione sismica, tramite la presentazione di una nuova domanda.

7. Articolo 8 - Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica. Co. 1, alla lett. a) sostituzione del termine "temporanee" con "provvisorie"; alla lett. d) inserimento di canne fumarie non industriali che non interessino gli elementi strutturali principali;

alla lett. f) riferita alla sostituzione di abbaini, inserimento condizione "con sagoma immutata"; alla lett. n) riferita alla realizzazione di serre e serre solari inserita la condizione di esclusione, non su fabbricati esistenti; alla lett. o) riferita a piccole costruzioni isolate, inserita la condizione di esclusione, non su fabbricati esistenti; alla lett. r) riguardante il rivestimento corticale sono aggiunti interventi di ingegneria naturalistica e la condizione di esclusione, poiché non assolvono funzioni strutturali.

8. Articolo 9 - Controllo succes-

sivo all'ultimazione dei lavori. Completamente riscritto.

9. Articolo 10 - Responsabilità. Al co. 2 inserimento della figura del collaudatore.
10. Articolo 11 - Relazione a struttura ultimata, e certificato di collaudo. Co. 2 il certificato di rispondenza è sostituito dal deposito del certificato di collaudo, completo della dichiarazione della conformità delle opere alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato. Per gli interventi locali detta dichiarazione deve essere contenuta nella RSU.
11. Aggiornamento modulistica Allegato B - Aggiornamento della Tabella di pericolosità sismica con riferimento alle prove minime di livello di rischio sismico medio dei terreni.

Abbiamo apprezzato e rispettato il lavoro svolto dalla Direzione regionale, con la partecipazione attiva dei geometri che hanno contribuito in maniera sostanziale al buon esito dell'iniziativa mettendo a disposizione le esperienze raccolte quotidianamente nell'esercizio della professione attraverso le relazioni con i cittadini; esperienze che hanno portato ai seguenti spunti di riflessione accolti dalla stessa Direzione regionale:

Articolo 2 comma 1 lett. c). *Variazioni della posizione della costruzione nella stessa area*



di sedime, qualora non varino le condizioni geologiche e geotecniche del sito;

La disposizione come è formulata presenta una contraddizione e comunque si tratta di una condizione che non si verifica mai. Infatti, per definizione, *l'area di sedime di un fabbricato è la superficie dove poggiano le fondazioni*, di conseguenza non si potrà avere la variazione della posizione di una costruzione mantenendo invariata la collocazione delle fondazioni che determina l'area di sedime.

Posta la condizione *“non varino le condizioni geologiche e geotecniche del sito”* per la posizione deve essere sostituita la parola **sedime** con la parola **pertinenza**. Disposizione coerente con l'articolo 32 comma 1 lett. c) del DPR 380/01.

Articolo 2 comma 2. *I pergolati e le tettoie da realizzare con strutture leggere all'ultimo piano di edifici esistenti, non sono considerate sopraelevazioni.*

La descrizione della norma è chiara, le difficoltà nell'indivi-

duazione dell'ultimo piano potrebbero derivare dalle caratteristiche degli edifici a sagoma in elevazione disomogenea. Altra situazione da disciplinare riguarda l'edificio all'ultimo piano con diverse unità immobiliari e diversi proprietari.

Si propone di inserire la fattibilità di entrambe le ipotesi: *con la definizione di ultimo piano estesa agli edifici che si compongono di più corpi con ultimo piano a quota diversa; salvo verifica di incidenza strutturale e diritti di terzi, dare la possibilità di realizzare strutture leggere per tutte le unità immobiliari ricadenti nell'ultimo piano dell'edificio.*

Articolo 5 comma 1. *Sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui al successivo comma 2, i progetti di:*

- a) opere pubbliche;
- b) opere di privati da realizzare con finanziamento pubblico;
- c) adeguamento sismico;
- d) sopraelevazione di strutture esistenti;
- e) opere relative alle classi d'uso III e IV, così come individuate dalla delibera della Giunta regionale n. 489 allegati A e B.

Condividiamo l'eccezione di cui alla lett. e) riguardante le opere minori che, prevista per le classi d'uso III e IV che riguardano strutture importanti con funzioni pubbliche o strategiche o per usi che prevedono affollamenti significativi, appare com-

patibile anche per le lettere a) opere pubbliche e b) opere di privati da realizzare con finanziamento pubblico.

Articolo 6 comma 1 lett. r). *Intervento locale di riparazione e/o sostituzione di un singolo interpiano; intervento locale di riparazione e/o sostituzione di solaio di copertura a geometria invariata che non comporti aumento di carico.*

La permanenza della condizione non comporti aumento di carico risulta superata dalla nuova definizione di Riparazione o Intervento Locale delle nuove NTC 2018:

Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

- **ripristinare**, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiati;
- **migliorare** le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- **impedire** meccanismi di collasso locale;
- **modificare** un elemento o una porzione limitata della struttura.

Articolo 6 comma 2. *Non è possibile asseverare, sullo stesso edificio, due o più interven-*

ti indicati nell'elenco che precede, che agli esiti della istruttoria di cui al comma 4 dell'art. 5, si configurino come interventi di miglioramento.

Allo scopo di evitare dubbi sull'applicazione da parte dei responsabili SUE si chiede una nuova formulazione a causa dei limiti imposti:

- una sola asseverazione sullo stesso edificio;
- effetti intervento. Dal momento che la classificazione dell'intervento dipende dagli effetti che provoca sull'edificio esistente, non si ravvisa la necessità di limitare, anche contestualmente, il numero delle asseverazioni. Evitando costi e lungaggini per l'utente.

Peraltro, il limite stesso correlato all'edificio può innescare il dubbio che sull'edificio sia possibile una sola asseverazione.

Articolo 8 comma 1 lett p). *Piccole costruzioni isolate, non destinate a civile abitazione, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3,50 m non rientranti nella categoria asseverabile di cui alla lettera o) dell'articolo 6 del comma 1, non su fabbricati esistenti;*

L'integrazione non su fabbricati esistenti risulta pleonastica per gli addetti ai lavori.

Articolo 8 comma 1 lett. s). *Rivestimento corticale con reti fissate su scarpate con chiodi*

ed interventi di ingegneria naturalistica che non assolvono funzioni strutturali.

La nuova formulazione appare una involuzione per la incidenza strutturale dei suddetti interventi. Si propone di limitare l'integrazione a *ed interventi di ingegneria naturalistica.*

Articolo 13 comma 5. *I lavori da eseguirsi per l'adeguamento dell'opera di cui al comma 4 sono subordinati all'esito del procedimento penale passato in giudicato, comunicato ai sensi dell'articolo 101 del DPR 380/2001.*

Allo scopo di semplificare e snellire i procedimenti si propone di aggiornare la disposizione che non è perfettamente aderente alla Sezione III Repressione Violazioni di cui al DPR 380/01 che, all'articolo 98 comma 3, prevede: *Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.*

Il dispositivo non declina i casi previsti dall'articolo 100 del DPR 380/01 quando "il reato sia estinto". Si auspica che il regolamento possa indicare il procedimento da assumere in queste situazioni.

LA CASSAZIONE NEGA LE DEROGHE REGIONALI ALLA NORMATIVA ANTISISMICA

Purtroppo dobbiamo registrare che il lavoro svolto in questa direzione dal Parlamento, dal Governo, da tutte le Regioni, dalla Direzione regionale Lazio e dagli Ordini e Collegi professionali, per giungere a un Regolamento conforme alla legislazione sovraordinata, incomprendibilmente, non trova riscontro in alcune pronunce anche recenti della Magistratura (v. sentenza Corte di Cassazione Penale n. 39335/2018), rievocando la mai sopita questione sulla divisione dei poteri dello Stato.

L'evoluzione del quadro normativo trova supporto nel concetto di "sicurezza che interessa la pubblica incolumità" che il legislatore nazionale ha declinato all'origine della normativa, dal Regio Decreto Legge n. 2228 e n. 2229 del 16 novembre 1939, articolo 1 reiterato con la legge 2 febbraio 1974 n. 64, articolo 3 co. 1 e confluito nel Codice dell'Edilizia 380/01 articolo 83: *Tutte le costruzioni la cui **sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità**, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che verranno emanate con successivi decre-*

ti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvarrà anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche ...

La lettura del dispositivo contenuto nella norma di "fonte primaria", scevra da condizionamenti ideologici, stabilisce inequivocabilmente che non tutte le costruzioni sono soggette alla disciplina sismica ma, solo quelle **"la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità"**.

Accertato che la normativa sismica opera sulle costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, è necessario ipotizzare l'esistenza o meno di costruzioni in zona sismica la cui sicurezza NON possa interessare la pubblica incolumità.

La ricerca ci ha condotto al Codice di Procedura Penale che al Titolo VI disciplina i delitti contro l'incolumità pubblica. Gli articoli contenuti al Capo I vanno dall'articolo 422 al 437 e collegano alla incolumità pubblica: strage, incendio, incendio boschivo, danneggiamento seguito da incendio, circostanze aggravanti se il fatto è commesso su edifici pubblici, su edifici adibiti o destinati a civile abitazione. Per il tema una menzione per l'articolo 434 che riguarda il crollo di costruzioni o altri disastri dolosi.

In questa direzione è di gran-

de interesse la definizione di "incolumità pubblica" che troviamo nella Enciclopedia Treccani: *"Il concetto generale che domina nelle disposizioni concernenti i delitti contro la pubblica incolumità e che ne spiega il raggruppamento, è la potenza espansiva del nocumento che è loro insito, per cui gli effetti che ne seguono o possono seguire assumono proporzioni di un disastro, di una calamità, di un infortunio pubblico. Le ipotesi che il diritto antico ci ha trasmesso di tali delitti sono l'incendio, la rovina, il naufragio, la rottura degli argini"*.

In attuazione della delega di cui all'articolo 4-bis della legge 24 luglio 2008 n. 125, il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce all'articolo 1 per incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione".

È di tutta evidenza che esulano da queste proporzioni opere come demolizione e ricostruzione di tramezzi o tamponature perimetrali non incidenti sulla struttura, realizzazione di pavimenti, scale interne prefabbricate in legno o acciaio, piccole costruzioni isolate inferiori a 10 mq non destinate ad abitazione, interventi locali o di riparazione su edifici esistenti, ecc.

L'analisi e i riferimenti normativi portano ad affermare che sussistono opere autonome che per caratteristiche e dimensioni **non interessano la pubblica incolumità** come sopra definita, di conseguenza, ancorché

da realizzare in zona dichiarata sismica, è possibile affermare che le opere che hanno natura analoga al suddetto elenco, **non interessano la pubblica incolumità** e pertanto non sono soggette alla disciplina operante in zona sismica.

Un quadro normativo che non lascia margini a interpretazioni differenti, ad esclusione della Corte di Cassazione che, sistematicamente, “surroga” le sedi legislative e “boccia” le leggi regionali che si conformano alla normativa sismica vigente (legge 2 febbraio 1974 n. 64 articolo 3 co. 1 confluito nel Codice dell’Edilizia 380/01 articolo 83).

La Suprema Corte, contrariamente a quanto dimostrato sopra, ha ritenuto le leggi regionali non idonee ad escludere l’applicabilità di norme primarie che obbligano, in zona dichiarata sismica, la richiesta di autorizzazione preventiva anche per le opere minori, vanificando il lavoro di un Paese intero e gettando nell’incertezza cittadini, tecnici e imprenditori. Siamo ben oltre la crisi sulla divisione tra i poteri dello Stato, che, quasi sempre, si manifesta con la “supplenza” della Magistratura all’inerzia o pigrizia del Parlamento.

In questo caso la legge non presenta “crepe” con i capisaldi fissati nelle disposizioni di rango primario: articolo 3 co. 1 legge 2 febbraio 1974 n. 64 e articolo 83 Codice dell’Edilizia 380/01, applicazione delle



norme tecniche in zona sismica per le costruzioni la cui la sicurezza deve interessare la pubblica incolumità. Equivale ad affermare che le costruzioni che non interessano la pubblica incolumità non sono soggette alla applicazione delle norme sismiche.

Questo evidente concetto che, con tutto il rispetto per i Giudici per la rilevante compartecipazione alla salvaguardia della coesione sociale e democrazia a cui assolvono, non ritroviamo in quei pronunciamenti della Corte di Cassazione che affermano sia sempre necessaria l’autorizzazione.

Se mi è permesso, vorrei rilevare che nei pronunciamenti sulla tematica si evincono con-

traddizioni, laddove si scrive (Cassazione Penale Sent. Sez. 3 n. 39428 udienza 12 giugno 2018): “A nulla rileva, inoltre, il contenuto delle disposizioni regionali richiamate in ricorso, poiché, in disparte la questione della loro applicabilità o meno nel caso concreto, va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che il reato previsto dall’art. 95 DPR 380/01 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità”.


Va precisato che l’articolo 95 è disciplinato dal Capo IV del DPR 380/01, nell’ambito del quale non si legge che tutte le costruzioni sono soggette alle norme antisismiche ma, vedi articolo 83, solo quelle la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità.

Se è corretto il riferimento normativo nel periodo estratto dalla sentenza, non è coerente la conclusione cui si giunge. La condizione posta dalla legge per applicare sanzioni all’opera priva di autorizzazione è che la stessa deve essere “in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità”, quindi esclude le opere che “non espongono a pericolo la pubblica incolumità” e di conseguenza non è applicabile a qualsiasi opera.

L’anomalia della pronuncia prosegue nella parte in cui il dispositivo riporta “senza che

le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi ed escludendo espressamente la possibilità di individuazione di “opere minori” non soggette alla disciplina antisismica, poiché ciò costituisce aperta violazione del disposto dell’art. 83 del DPR n. 380 del 2001”, il quale prevede che “tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica”. In realtà non sussiste alcuna violazione dell’art. 83 del DPR 380/01, poiché esso concerne solo le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità.

Dall’esame delle leggi regionali abbiamo potuto constatare che l’entità delle opere minori trattate è ben lungi dall’assumere effetti che interessino la pubblica incolumità. Una interpretazione che, in passato, è stata condivisa dalla Corte come si evince nel dispositivo della sent. Sez. 3 n. 39335, Udienza del 9 luglio 2018: “*Seppure, in un primo tempo, si sia affermato che la funzione di salvaguardia della pubblica utilità perseguita porta ad escluderne*



l’applicazione per gli interventi che non interessano la pubblica incolumità, quali quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio edilizio esistente”.

Una posizione abbandonata in distonia con la vigente normativa ed in palese contrasto con i principi di tutela della pubblica incolumità che vengono richiamati a supporto della nuova interpretazione. Ignorando i principi generali dell’attività amministrativa che persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie

e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria. (articolo 1 commi 1 e 3 legge 7 agosto 1990 n. 241).

Il conflitto tra i poteri dello Stato se animato da onestà intellettuale non può che avere, per la collettività, effetti positivi sulla coesione sociale e sulla crescita culturale. Se invece viene alimentato da posizioni ideologiche precostituite, si trasforma in contrapposizione e l’esito non potrà che essere la disgregazione del Paese.

Eraclito già nel V sec. a.C riteneva il conflitto motore delle cose e forza costruttiva: “*Ciò che è opposto si concilia, dalle cose in contrasto nasce l’armonia più bella, e tutto si genera per via di contesa*”, conflitto non come sinonimo di morte, intolleranza e avversione, ma inteso come generazione del bene e della vita.

Nell’interesse di questo nostro splendido Paese riconciliamoci con la visione di Eraclito del conflitto e, restando nell’antica Grecia, auspichiamo che i poteri dello Stato evitino voli pindarici, lasciando al Legislatore l’onere di fare la legge e al Giudice quello di farla rispettare.